

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1987, n. 33 - Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.**

*(omissis)*

Articolo 22

**1.** Le amministrazioni competenti provvedono ad emanare le disposizioni di attuazione dell'art. 47, commi secondo e terzo, della legge in relazione alle diverse modalità previste dalle leggi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di versamento delle somme previste dai commi quarto e quinto del medesimo articolo.

Articolo 23

**1.** Le quote di cui all'art. 47, comma secondo, della legge sono utilizzate dallo Stato a norma dell'art. 48 della legge secondo criteri e priorità stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio dei Ministri, udite le competenti commissioni parlamentari.

Articolo 24

**1.** La commissione paritetica di cui all'art. 49 della legge è composta da sei membri nominati per metà dalla Conferenza episcopale italiana e per metà dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

**2.** I membri della commissione sono nominati entro il 30 novembre dell'ultimo anno di ciascun triennio.